

N. 9294/15 di prof.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

Ai colleghi del II° Dipartimento	
Al Comandante del N.O.E. dei Carabinieri	MILANO
Al Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato	MILANO
Al Comandante della Polizia Locale	MILANO
Ai Comandanti delle Polizie Locali	Tutti in Indirizzo
Al Comandante della Polizia Locali della Città Metropolitana	MILANO
Alla P.G. sede – Pool Ambiente	

➔ E per conoscenza:

Al Procuratore della Repubblica	MILANO
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri	MILANO
Ad A.R.P.A.	MILANO

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTINZIONE DELLE
CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI**

A) INTRODUZIONE.

La legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto per le contravvenzioni in materia ambientale, previste dal Codice dell'Ambiente (d.lgs. 03.04.20106, n. 152), la procedura della c.d. "**estinzione della contravvenzione previa regolarizzazione**", adottando, pertanto, una modalità analoga a quella già esistente per le contravvenzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro².

La nuova disciplina è contenuta negli introdotti **articoli 318-bis, 318-ter, 318-quater, 318-quinquies, 318-sexies, 318-septies e 318-octies del d.lgs. n. 152/2006³**.

Si tratta di una disciplina di favore per il "contravventore ambientale", il quale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, viene ammesso ad una procedura che può condurre all'estinzione del reato.

Lo scopo della nuova normativa è, pertanto, quello di eliminare tutte quelle situazioni d'illiceità che pongano in pericolo il bene primario dell'ambiente inteso in senso lato, attraverso la condotta fattiva e premiale dell'indagato.

¹ La legge 22.05.2015, n. 68 è stata pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 122 del 28.05.2015.

² Cfr. art. 20 e seguenti del d.lgs. 19.12.1994, n. 758, recante "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" e art. 301 e seguenti del d.lgs. 09.04.2008, n. 81.

³ Cfr. art. 1 comma 9 della legge n. 68/2015: "Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente: «Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale (...)».



Occorre sottolineare che le nuove norme si applicano **solo ai procedimenti iscritti successivamente al 29.05.2015**, data di entrata in vigore della legge n. 68/2015⁴.

B) I PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA'.

I presupposti di applicabilità della nuova disciplina sono contenuti negli artt. 318-bis e 318-quater comma 2 del d.lgs. n. 152/2006: i primi due sono di tipo positivo e cioè devono esserci affinché possa attivarsi la procedura della estinzione della contravvenzione previa regolarizzazione; il terzo è di tipo negativo e, pertanto, non deve esserci al fine sopra indicato.

- 1) **presupposto positivo:** deve trattarsi di una **contravvenzione in materia ambientale prevista dal d.lgs. n. 152/2006 (art. 318-bis del d.lgs. n. 152/2006)**⁵;
- 2) **presupposto positivo:** la suddetta contravvenzione deve essere punita nei seguenti termini:
 - solo con l'ammenda;
 - oppure, in via alternativa, **con l'arresto o con l'ammenda;**
 - oppure, in via cumulativa, **con l'arresto e con l'ammenda** (art. 318-quater comma 2 del d.lgs. n. 152/2006)⁶.

La legge, quindi, non indica quali siano le contravvenzioni del Codice dell'Ambiente cui si applica la disciplina della prescrizione a fini di regolarizzazione, limitandosi a prevedere che si tratti di una contravvenzione in materia ambientale, prevista dal d.lgs. n. 152/2006, punita nei termini sopra indicati.

Pertanto, la nuova disciplina non è applicabile alle contravvenzioni in materia ambientale, previste dal d.lgs. n. 152/2006, ma punite con la sola pena dell'arresto, quali la contravvenzione di cui all'art. 255 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006⁷.

⁴ Ciò si ricava dal combinato disposto dell'art. 3 comma 1 della legge n. 68/2015 e dell'attuale art. 318-octies del d.lgs. n. 152/2006. Infatti, la prima norma richiamata (art. 3 comma 1 della legge n. 68/2015) prevede che le disposizioni di cui alla legge n. 68/2015 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La legge n. 68/2015 è stata pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 122 del 28.05.2015 e, pertanto, è entrata in vigore il 29.05.2015. La seconda norma richiamata (art. 318-octies del d.lgs. n. 152/2006) prevede, invece, che le norme della parte sesta-bis del d.lgs. n. 152/2006 (Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale) non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte.

⁵ Cfr. art. 318-bis del d.lgs. n. 152/2006: "1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto (...)".

⁶ Ciò si ricava indirettamente dall'art. 318-quater comma 2 del d.lgs. n. 152/2006: "2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa".

⁷ Cfr. art. 255 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006: "3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno (...)".



- 3) **presupposto negativo: la contravvenzione non deve aver cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art. 318-bis, d.lgs. n. 152/2006)⁸.**

L'apprezzamento di tale presupposto **compete all'organo accertatore** e cioè all'organo che accerta la contravvenzione (organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p. ovvero polizia giudiziaria), in quanto la legge non prevede una *formale interlocuzione preventiva* del pubblico ministero. Resta ovviamente impregiudicata per l'organo accertatore la facoltà d'interpellare il pubblico ministero di turno.

Se l'organo accertatore ritiene che la contravvenzione abbia cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, intese in senso ampio dovrà indicare nella c.n.r. le circostanze di fatto/le ragioni che impediscono d'impartire la prescrizione a fini di regolarizzazione.

Si reputa, tuttavia, che sia possibile una *formale interlocuzione successiva* del pubblico ministero, una volta pervenuta la c.n.r. Il pubblico ministero, infatti, qualora ritenga non soddisfacente l'apprezzamento dell'organo accertatore, ha la facoltà di chiedere allo stesso di provvedere agli adempimenti necessari per attivare la procedura di estinzione del reato previa regolarizzazione, indicati negli artt. 318-ter e 318-quater del d.lgs. n. 152/2006⁹.

L'apprezzamento in merito dell'organo di vigilanza costituisce, quindi, il punto nevralgico della nuova normativa. Ciò impone l'esigenza d'individuare un **criterio-guida**, al fine di operare una corretta valutazione. Tale criterio è quello della c.d. "finalità della prescrizione" e cioè che guarda al fine per cui la prescrizione può essere impartita: la procedura di favore deve, pertanto, essere attivata quando gli effetti della contravvenzione accertata possono essere rimossi attraverso l'adempimento e, quindi, quando il comportamento fittivo del contravventore consente la messa in pristino dello stato originario dei luoghi.

⁸ Cfr. art. 318-bis del d.lgs. n. 152/2006: "1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette".

⁹ Ciò in applicazione analogica del disposto dell'art. 318-quinquies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006: "1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater".



C) LE FASI DELLE PROCEDURA.

Dopo aver esaminato quali sono i presupposti di applicabilità della nuova procedura della estinzione delle contravvenzioni previa regolarizzazione, vediamo adesso quali sono i relativi passaggi procedurali, indicati agli artt. 318-ter e seguenti del d.lgs. n. 152/2006.

1) LA DAZIONE DI UNA PRESCRIZIONE FINALIZZATA E ASSEVERATA INDICANTE IL TERMINE.

Una volta accertata la sussistenza dell'illecito e la ricorrenza dei presupposti previste dalla legge per attivare la procedura, deve essere impartita al contravventore una "**apposita**" prescrizione. Tale prescrizione viene impartita dall'**organo di vigilanza**, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p. ovvero dalla **polizia giudiziaria** (art. 318-ter comma 1 del d.lgs. n. 152/2006).

La prescrizione deve essere:

- finalizzata ad eliminare la contravvenzione accertata; ecco perché la legge la definisce "**apposita**";
- asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata (art. 318-ter comma 1 del d.lgs. n. 152/2006).

Il contenuto della prescrizione "**può**" esplicitarsi in qualcosa di più, in quanto l'organo accertatore con la prescrizione può imporre **specifiche misure** atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose (art. 318-ter comma 3 del d.lgs. n. 152/2006).

L'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria che impartisce la prescrizione deve, in tale contesto, **firmare un termine per la regolarizzazione**. Il legislatore non indica la durata di tale termine, prevedendo, però, che esso **non sia superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario per effettuare la regolarizzazione**.

La procedura ex art. 318 bis e ss. del d.lgs. n. 152/2006 dovrà pertanto, comporsi delle seguenti parti:

- violazione**: indicazione dell'articolo di legge violato con la motivazione;
- prescrizione**: indicazioni tecniche specifiche sulle modalità tecniche per ottemperare alla norma violata;
- termine per la regolarizzazione**: termine temporale in cui il contravventore deve ottemperare alla prescrizione impartita.

A richiesta del contravventore, il **termine** per la regolarizzazione può essere **prorogato**, per una sola volta, per un periodo non superiore a 6 (sei mesi), solo e soltanto in presenza di **specifiche e documentate circostanze, non imputabili al contravventore** che determinino un ritardo nella regolarizzazione.

Il **provvedimento** di proroga del termine deve essere **motivato** e deve essere **comunicato immediatamente** al pubblico ministero (art. 318-ter comma 2 del d.lgs. n. 152/2006).



2) LA NOTIFICA/COMUNICAZIONE DI COPIA DELLA PRESCRIZIONE.

L'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria che ha impartito la prescrizione deve notificare o comunicare copia della prescrizione impartita anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore (art. 318-ter comma 2 del d.lgs. n. 152/2006).

3) LA COMUNICAZIONE DELLA N.D.R. AL PUBBLICO MINISTERO.

Dopo aver accertato la contravvenzione ambientale e dopo aver impartito la prescrizione resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., e, pertanto, senza ritardo (art. 318-ter comma 4 d.lgs. n. 152/2006).

4) LA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata **secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione** (art. 318-quater comma 1 del d.lgs. n. 152/2006);

Il termine di 60 giorni è dilatorio: si raccomanda, comunque, di rispettarlo.

Come indicazione operativa è opportuno che ogni organo accertatore predisponga apposito scadenziario dei controlli e si premuri di effettuare il controllo secondo tempistiche pressoché coeve alla scadenza del termine, anche al fine di consentire al pubblico ministero tempestivamente informato il sequestro preventivo dell'area interessata da situazioni di irregolarità non rimosse o gli altri interventi urgenti del caso.

All'esito del controllo possono profilarsi due "strade" alternative:

- esatto e tempestivo adempimento della prescrizione;
- inadempimento della prescrizione, totale o non esatto e/o non tempestivo.

5) ESATTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE: AMMISSIONE DEL CONTRAVVENUTORE AL PAGAMENTO IN SEDE AMMINISTRATIVA.

Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare, in sede amministrativa, nel termine di 30 (trenta) giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (art. 318-quater comma 2 del d.lgs. n. 152/2006).

A tal fine l'**adempimento** della prescrizione deve essere **esatto** e cioè effettuato secondo le modalità indicate dall'organo accertatore e **tempestivo** e cioè avvenuto entro il termine indicato nella prescrizione.

Il termine di 30 giorni è **perentorio e improrogabile**. Il pagamento oltre il termine indicato non comporta l'estinzione della contravvenzione.

6) LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO DELL'ADEMPIMENTO E DELL'EVENTUALE PAGAMENTO.



Entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma (art. 318-quater comma 2).

Il termine di 120 giorni è dilatorio: si raccomanda, comunque, di rispettarlo.

7) INADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE: COMUNICAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO E AL CONTRAVVENORE DELL'INADEMPIMENTO.

Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravvenore, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione (art. 318-quater comma 3 del d.lgs. n. 152/2006).

Il termine di 90 giorni è dilatorio: .

In caso di **adempimento della prescrizione "non esatto"** e cioè realizzato con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore la legge prevede che tale adempimento sia valutato ai fini dell'applicazione della disciplina dell'oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative di cui dell'art. 162-bis c.p. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

A tal fine è, però, necessario che l'adempimento "non esatto" comporti, comunque, **l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione** (art. 318-septies comma 3 del d.lgs. n. 152/2006).

Se il contravvenore **adempie** alla prescrizione "**fuori termine**" e cioè in modo "**non tempestivo**", in un tempo superiore a quello indicato con la prescrizione tale adempimento è valutato ai fini dell'applicazione della disciplina dell'oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative di cui dell'art. 162-bis c.p. e la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

A tal fine è, però, necessario che si tratti, comunque, di un adempimento "**congruo**" (o "**esatto**) ai sensi dell'**art. 318-quater comma 1 del d.lgs. n. 152/2006**. Pertanto, l'organo accertatore dovrà verificare che la violazione sia stata eliminata secondo le modalità indicate dalla prescrizione (art. 318-septies comma 3 del d.lgs. n. 152/2006).

D) DURATA DELLE SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE E ATTI/ATTIVITA' CONSENTITE.

La n.d.r. comunicata dall'organo accertatore viene iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., ma resta, in un certo senso, "congelata", in quanto il procedimento resta sospeso.

Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 318-quater commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006 e cioè la comunicazione dell'adempimento



della prescrizione e dell'eventuale pagamento o la comunicazione dell'inadempimento (art. 318-sexies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006).

Il procedimento rimane, parimenti, sospeso fino al suddetto momento anche nel caso previsto dall'art. 318-quinquies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e cioè nel caso delle n.d.r. non pervenute dall'organo accertatore (art. 318-sexies comma 2 del d.lgs. n. 152/2006).

La sospensione del procedimento non preclude/impedisce i compimento dei seguenti atti/attività:

- la richiesta di archiviazione;
- l'assunzione delle prove con incidente probatorio;
- gli atti urgenti di indagine preliminare;
- il sequestro preventivo ex art. 321 e ss. c.p.p. (art. 318-sexies comma 3 del d.lgs. n. 152/2006).

E) L'ESTINZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE.

La contravvenzione si estingue se il contravventore:

- adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza;
- adempie nel termine fissato;
- provvede al pagamento previsto dall'art. 318-quater comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e cioè al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 318-septies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006). Il pagamento deve essere tempestivo e cioè effettuato entro e non oltre il termine perentorio dei 30 giorni. In presenza di queste tre condizioni, il pubblico ministero chiede al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento, essendo la contravvenzione estinta (art. 318-septies comma 2 del d.lgs. n. 152/2006).

F) CONSIDERAZIONI.

La casistica presentatasi in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro rende opportuno effettuare alcune considerazioni vevolevoli anche nei casi di estinzione della contravvenzioni ambientali.

L'obbligo di sospendere il procedimento (fatta salva l'archiviazione) sino a che non perviene al pubblico ministero una delle comunicazioni di cui all'art. 318-quater commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006 (comunicazione dell'adempimento della prescrizione e dell'eventuale pagamento o comunicazione dell'inadempimento) configura una **condizione di procedibilità dell'azione penale**, in quanto il pubblico ministero non può esercitare l'azione penale in nessuna delle forme previste dalla legge, fino a quando non sia pervenuta una delle suddette comunicazioni.

L'organo di accertatore **non può imporre al contravventore** in sede di prescrizione, **l'onere di comunicare l'avvenuto adempimento**, in quanto la verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite compete esclusivamente



all'organo di vigilanza, come prescritto dall'art. 318-quater del d.lgs. n. 152/2006¹⁰.

L'atto con il quale l'organo accertatore, ai sensi dell'art. 318-ter del d.lgs. n. 152/2006, impartisce la prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione, non è un provvedimento amministrativo, ma è un atto di polizia giudiziaria. Pertanto, tale atto non può essere impugnato, né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale¹¹.

La legge non prevede la facoltà del contravventore ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di chiedere una "rateizzazione" del pagamento. Infatti, il legislatore ha espressamente previsto (art. 318-ter comma 1 del d.lgs. n. 152/2006) la prorogabilità del termine originariamente imposto al contravventore, per provvedere all'adempimento alle prescrizioni impartite, ma non ha codificato analoga facoltà per quanto concerne il termine perentorio di 30 giorni di cui all'art. 318-quater del d.lgs. n. 152/2006, relativo al pagamento della "somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa"¹².

F) RACCOMANDAZIONI.

Si raccomanda il rispetto e in contenimento delle scansioni temporali fissate dalla legge e l'eliminazione dei c.d. "tempi morti", allo scopo di non rallentare le determinazioni del pubblico ministero sia in ordine alla definizione del procedimento (esercizio dell'azione penale/richiesta di archiviazione), sia ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sequestro preventivo.

Si allega:

- Vademecum analitico;
- Modulistica (Verbali)

Milano, 3/7/2015

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giulia PERROTTI - Agg.

¹⁰ Cfr. Cass. Pen., Sez. 3, 08.01.2009, n. 12483: "In tema di tutela penale del lavoro, ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 compete a quest'ultimo, nè tale organo può imporre al contravventore, in sede di prescrizioni, l'onere di comunicare l'avvenuto adempimento, stante il divieto previsto dall'art. 23 Cost. di imporre prestazioni personali se non in base alla legge. (Fattispecie nella quale il contravventore aveva tardivamente comunicato all'organo di vigilanza l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite)".

¹¹ Cfr., Cass. Pen., Sez. 1, 14.02.2000, n. 1037: "Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha risolto in favore del tribunale ordinario il conflitto di giurisdizione fra detto tribunale ed il tribunale amministrativo regionale il quale, a seguito di ricorso proposto dalle Ferrovie dello Stato avverso un atto di prescrizione adottato ai sensi dell'art.20 del D.L.G. n.758/1994, ne aveva sospeso l'esecuzione; sospensione in base alla quale la persona fisica tratta a giudizio davanti al tribunale ordinario per rispondere della riscontrata contravvenzione alle norme antinfortunistiche aveva sostenuto l'improcedibilità di detto reato".

¹² Cfr. Cass. Pen., Sez. 3, 15.05.2008, n. 28831.

Prescrizioni e Verifica Adempimento

VADEMECUM OPERATIVO

L. 68/15 in modifica al Dlgs. 152/2006

PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA'

- a. Sussistenza di un'ipotesi contravvenzionale in materia ambientale prevista dal D.lgs 152/2006 (art. 318-*bis*);
- b. La suddetta contravvenzione deve essere punita con la pena della sola ammenda, o con la pena dell'arresto e dell'ammenda, in via cumulativa o alterativa;
- c. La contravvenzione accertata non deve aver cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art. 318-*bis* d.lgs. 152/2006)

1. PRIMO SOPRALLUOGO / ACCERTAMENTO

a. Su iniziativa della PG:

la PG operante dovrà effettuare un sopralluogo nel rispetto della nuova procedura introdotta dalla Legge 68/2015 in modifica al D.lgs. 152/2006. In caso di sussistenza di ipotesi contravvenzionali di cui al predetto decreto legislativo, **unitamente ad un ente tecnico specializzato** (Es. personale Arpa), all'uopo nominato ausiliario di PG, accertare **che le violazioni rilevate non abbiano comportato un danno o un pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette;**

RIFERIMENTI ENTI:

- ARPA Lombardia per scarichi, bonifica, emissioni:
Dott.ssa NARDUCCI Claudia tel. 02 74872322
Dott.ssa BOSSI Paola (dirigente responsabile) Tel. 02 74872273
- ASL città di Milano:
Dott.ssa CANTONI Susanna (Dirigente Responsabile) Tel. 02 85788906
- Ufficio Bonifiche Comune Milano:
Dottor Mario Lagorio (Direttore di Settore) Tel. 02 88464502

Laddove tali presupposti risultino verificate e siano, pertanto, applicabili le disposizioni sopracitate, la PG dovrà AUTONOMAMENTE:

- i. identificare i contravventori/indagati principali;
- ii. delineare, con l'ausilio di un ente specializzato (Es. Arpa), all'uopo nominato ausiliario di PG, competente nella materia trattata, apposite prescrizioni, asseverate tecnicamente, da impartire al contravventore al fine di rimuovere la violazione accertata;
Per ragioni di economicità, qualora il personale dell'ente tecnico specializzato (organo di vigilanza) valutasse le prescrizioni da impartire di facile individuazione, provvederà ad anticiparle al contravventore, redigendo l'apposita sezione del "**Verbale di Comunicazione di Prescrizioni**".

Diversamente, qualora il personale dell'ente tecnico specializzato (organo di vigilanza) valutasse le prescrizioni di difficile individuazione, la PG redigerà solo verbale di sopralluogo, in attesa di ricevere le prescrizioni asseverate tecnicamente, da allegare al "**Verbale di Comunicazione di Prescrizioni**", che verrà in seguito notificato dalla PG agli indagati. Copia delle prescrizioni verrà altresì notificata o comunicata al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

La Pg dovrà, quindi, provvedere alla Comunicazione di Notizia di Reato ai sensi del 347 C.P.P., allegando:

- 1) il verbale del primo sopralluogo;
- 2) il **Verbale di Comunicazione di Prescrizioni** notificato alle parti.

L'A.G., ricevuta la CNR, provvederà all' **iscrizione a Mod. 21 / 44 ed eventualmente annotare la sospensione del procedimento penale in apposito registro tenuto dalla segreteria fino alla comunicazione di cui all'art. 318 - quater** (verifica dell'adempimento); in tal modo è agevole tenere sotto controllo eventuali ritardi della P.G. nelle comunicazioni

b. Su delega dell'A.G.

(a seguito di esposto /denuncia / comunicazione di enti) con relativa **iscrizione a Mod. 21 / 44 e conseguente sospensione del procedimento fino alla comunicazione di cui all'art. 318 - quater** (verifica dell'adempimento):

La PG, su apposita delega di indagine dell'A.G. ("**1a Delega d'indagine**"), osserverà le medesime disposizioni di cui al punto a), redigerà e notificherà il "**Verbale di Comunicazione di Prescrizioni**".

2. **CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA:** La PG, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel "**Verbale di Comunicazione di Prescrizioni**", eseguirà un nuovo sopralluogo al fine di verificare la corretta e tempestiva esecuzione delle prescrizioni, redigendo apposito "**Verbale di verifica dell'adempimento**".

a. **in caso di corretto adempimento, avrà luogo "il procedimento amministrativo"**

i. La P.G. dovrà redigere apposito "**Verbale di accertamento trasgressione**", richiamando il **Primo Sopralluogo** effettuato ed ammettendo il contravventore a pagare, in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo della sommatoria delle ammende stabilite per le contravvenzioni accertate;

ii. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, la PG comunicherà all'AG l'adempimento della prescrizione nonché' l'eventuale pagamento della predetta somma, allegando:

1. **Verbale di verifica dell'adempimento**
2. **Verbale di accertamento trasgressione**
3. documentazione dell'avvenuto pagamento.

iii. L'Ag procederà quindi ad **archiviare il procedimento penale per estinzione de reato** ai sensi dell'art. 318 - *sexies* - comma 2.

- b. in caso di mancato adempimento, il procedimento penale verrà riattivato.

La P.G. comunicherà, entro il termine massimo di 90 giorni, all'A.G. il mancato adempimento delle prescrizioni, allegando:

1. **"Verbale di verifica dell'adempimento"**

2. **"Verbale di sequestro preventivo"** qualora disposto dall'A.G.;
L'A.G. allora valuterà se concludere il procedimento penale oppure inviare alla P.G. la **"2a Delega d'indagine"**, finalizzata all'individuazione di eventuale responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001

NOTA: Si riporta un elenco provvisorio delle ipotesi di violazioni contravvenzionali interessate dalla modifica normativa in oggetto con i relativi enti di riferimento che dovrebbero percepire i pagamenti delle sanzioni amministrative.

1. Autorizzazione integrata ambientale – art. 29 quattordices
 - a. Città Metropolitana di Milano
 - b. Regione Lombardia (per impianti che rientrano al punto 5.2 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06 per l'incenerimento dei rifiuti urbani - per impianti che effettuano ricerca e sperimentazione da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006 – per impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti (art.17, c. 1, lett.) C bis della L.r.26/03) – per impianti di gestione, smaltimento o recupero di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore adottati per la definitiva risoluzione di problematiche ambientali esistenti, che rientrano tra quelli elencati al punto 5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs 152/06 o da autorizzarsi ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del d.lgs. 152/06
2. Scarichi di acque reflue industriali – art. 137
 - a. ATO competente per territorio se in fognatura
 - b. Città Metropolitana di Milano se in corpo idrico
3. Rifiuti - artt. 256
 - a. Città Metropolitana di Milano
4. Emissioni in atmosfera - artt. 279, 296
 - a. Città Metropolitana di Milano

Si precisa che nelle more di una precisazione da parte del legislatore o di circolari ministeriali attuative si è provveduto ad indicare l'ente che già riceve pagamenti di sanzioni amministrative - prima della riforma - e che, analogamente e per competenza di materia, dovrebbe ricevere anche i pagamenti delle sanzioni amministrative ex art. 318 - *quater* comma 2.

**VERBALE DI COMUNICAZIONE DI PRESCRIZIONI***(art. 318 bis e ss, D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152)***Prot. n.** _____

Il giorno _____ alle ore _____ in località _____,
il sottoscritto Ufficiale di P.G. _____,
appartenente al comando in intestazione, in relazione al sopralluogo effettuato in data
_____, in località _____, presso _____
dal quale è emerso che

il sig. _____, nato a _____ il _____ C.F.
_____ residente a _____ via
_____ n. _____ identificato a mezzo _____ n.
_____ rilasciato da _____ in data
_____ in qualità di (dipendente / addetto / legale rappresentante /
responsabile per l'ambiente, ecc..) _____,
(individuato quale CONTRAVVENTORE)

la Società / Ente _____, con sede in _____,
insediamento produttivo _____, P.
Iva _____, C.F. _____, in persona del
rappresentante pro tempore, in quanto ente nell'ambito / al servizio del quale opera il
contravventore **(individuata quale OBBLIGATO IN SOLIDO in caso
contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 318
quater c. 2 D.lgs. 152/2006)**

ha / hanno violato le norme di seguito indicate:

1. art. _____ del D.lgs. 152/2006 perché

2. art. _____ del D.Lgs 152/2006 perché

3. art. _____ del D.Lgs 152/2006 perché



e pertanto sono soggetti all'applicazione delle contravvenzioni di cui a:

1. art. _____ del D.Lgs 152/2006 – Ammenda da Euro _____ a Euro _____ e / o Arresto fino a _____
2. art. _____ del D.Lgs 152/2006 – Ammenda da Euro _____ a Euro _____ e / o Arresto fino a _____
3. art. _____ del D.Lgs 152/2006 – Ammenda da Euro _____ a Euro _____ e / o Arresto fino a _____

RILEVATO CHE

l'organo accertatore, unitamente all'ente tecnico specializzato in materia, individuato in _____, in persona dell'addetto tecnico _____, all'uopo nominato ausiliario di PG ed incaricato dal predetto Ente, in ottemperanza agli adempimenti di cui agli artt. 318-ter e 318-quater,

1. **valuta totalmente rimovibili gli effetti dell'illecito mediante l'attuazione del processo di regolarizzazione (ex. Art. 318 ter D.Lgs.152/2006),**
2. **non ravvisa l'esistenza di alcun danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette,**

PRESCRIVE

il ripristino immediato dei luoghi attraverso le seguenti prescrizioni:

Le suddette prescrizioni potranno essere verificate in corso d'opera dall'organo tecnico di vigilanza.

Quanto disposto dall'allegata Prescrizione Asseverata Tecnicamente

AVVISA

Il / I contravventore/i che quanto prescritto dovrà essere attuato entro _____ giorni dalla notifica del presente verbale.

Il contravventore viene inoltre informato di quanto segue:

1. Ai sensi dell'art. 347 del c.p.p., verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano delle inosservanze riportate nel presente verbale.
2. Ai sensi dell'art. 318-*sexies* del D.lgs. 152/2006, il procedimento penale è sospeso fino alla comunicazione di cui all'art. 318-*quater* - commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006 all'ufficio del Pubblico Ministero procedente.
3. Ai sensi dell'art. 318-*quater* del D.lgs. 152/2006, l'Organo Accertatore provvederà a verificare se la violazione è stata eliminata nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nelle prescrizioni tecnicamente asseverate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine ivi fissato per l'adempimento. In caso di corretto e tempestivo adempimento, il contravventore sarà ammesso al pagamento, in sede amministrativa, a seguito della notifica di specifico "Verbale di Accertamento di Trasgressione", nel termine di 30 giorni, di una somma pari ad un quarto del massimo della sommatoria delle ammende stabilite per le contravvenzioni accertate.
4. Ai sensi dell'art. 318-*ter* del D.lgs. 152/2006 in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato, per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato dell'organo accertatore.
5. Ai sensi dell'art. 318-*septies* del D.lgs. 152/2006, il reato si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 318-*quater* comma 2 del medesimo Decreto entro il termine prescritto.
6. Ai sensi dell'art. 318-*quater* del D.lgs. 152/2006 quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al Pubblico Ministero ed al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
7. Ai sensi dell'art.318-*septies*, comma 3, l'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulti congruo a norma dell'art 318-*quater*, comma1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art.162-bis c.p. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Copia del presente verbale, ai sensi dell'art.318-*ter* del D.lgs. 152 del 2006 viene inoltrato a mezzo _____ al rappresentante legale dell'Ente nell'ambito o al Servizio del quale opera il contravventore identificato in _____ nato/a _____ il _____ a _____.

L'UFFICIALE DI P.G.

**L'INCARICATO DELL'ORGANO
 TECNICO DI VIGILANZA
 per asseverazione**

(_____)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto ufficiale / agente di P.G. attesta di aver notificato copia del presente verbale il giorno _____ alle ore _____, in _____ consegnandolo nelle mani del sig. _____ nato a _____ il _____ identificato a mezzo _____ che lo riceve in qualità di _____.

L'UFFICIALE / AGENTE DI P.G.

 (_____)

IL CONTRAVVENTORE

L'ENTE

(Il legale rappresentante pro tempore)



Osservazioni della parte:

Si da atto che:

a seguito della rimozione degli effetti dell'illecito mediante l'attuazione del processo di regolarizzazione impartito al trasgressore ex. Art. 318 - ter - D.lgs. 152/2006, si provvederà ad emettere idoneo "Verbale di accertamento di trasgressione" che consentirà il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad un quarto della sommatoria delle ammende previste per le violazioni compiute. Il pagamento della suddetta sanzione entro i 30 giorni previsti estinguerà l'illecito penale.

a seguito della **mancata rimozione degli effetti dell'illecito e della mancata osservanza delle prescrizioni precedentemente notificate** verrà trasmessa, entro 60 giorni, comunicazione alla Procura della Repubblica di Milano. Si precisa inoltre che:

SI è proceduto al SEQUESTRO PREVENTIVO (ai sensi dell'art. 321 cpp) dell'area al fine di provvedere alla bonifica

NON SI è proceduto al SEQUESTRO dell'area in quanto

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in quadruplica copia di cui una viene consegnata alla parte o suo delegato presente in luogo, una viene trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, una all'autorità amministrativa competente e l'altra conservata agli atti di quest'ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE

LA PARTE PRESENTE

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto ufficiale / agente di P.G. attesta di aver notificato copia del presente verbale il giorno _____ alle ore _____, in _____ consegnandolo nelle mani del sig. _____ nato a _____ il _____ identificato a mezzo _____ che lo riceve in qualità di _____.

L'UFFICIALE / AGENTE DI P.G.

(_____)

IL CONTRAVVENTORE

L'ENTE

(Il legale rappresentante pro tempore)




VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE

(art. 318-quater co. 2, D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152)

Prot. n. _____

Il giorno _____ alle ore _____ il sottoscritto Ufficiale/Agente di P.G. _____, appartenente al comando in intestazione, in relazione al sopralluogo effettuato in data _____, in località _____, via _____, civ. _____, presso _____, il *Verbale di Comunicazione di Prescrizioni* del _____ ed il *Verbale di Verifica Adempimento* del _____ ha accertato che:

CONTRAVVENTORE

il Sig. _____, nato a _____ il _____ C.F. _____ residente a _____ via _____ n. _____ identificato a mezzo _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____ in qualità di _____.

OBBLIGATO IN SOLIDO

la **Persona Giuridica / Ente** _____, con sede in _____, insediamento produttivo _____, P. Iva _____, in persona del rappresentante pro tempore, in quanto ente nell'ambito / al servizio del quale opera il contravventore

ha / hanno violato le norme di seguito indicate:

 1. art. _____ del D.Lgs 152/2006 perché

_____, e pertanto punito

con ammenda nel massimo pari ad euro _____;

 2. art. _____ del D.Lgs 152/2006 perché

_____ e pertanto punito

con ammenda nel massimo pari ad euro _____;

 3. art. _____ del D.Lgs 152/2006 perché

_____ e pertanto punito
con ammenda nel massimo pari ad euro _____

RILEVATO CHE

l'organo accertatore, unitamente all'ente tecnico specializzato in materia, in ossequio a quanto stabilito dagli artt. 318-ter e 318-quater, ha verificato il corretto adempimento alle prescrizioni tecnicamente asseverate, accertando l'eliminazione della violazione secondo le modalità ed i tempi nel verbale di comunicazione di prescrizioni suindicato.

Visto l'art. 318-quater, comma 2,

AMMETTE

Il / I contravventore/i a pagare in sede amministrativa, entro e non oltre il termine massimo di 30 giorni le seguenti somme:

1. euro _____, a favore di CITTÀ METROPOLITANA MILANO / ATO - CITTÀ Metropolitana di MILANO / ATO- CITTÀ DI MILANO / REGIONE LOMBARDIA
2. euro _____, a favore di CITTÀ METROPOLITANA MILANO / ATO - CITTÀ Metropolitana di MILANO / ATO- CITTÀ DI MILANO / REGIONE LOMBARDIA
3. euro _____, a favore di CITTÀ METROPOLITANA MILANO / ATO - CITTÀ Metropolitana di MILANO / ATO- CITTÀ DI MILANO / REGIONE LOMBARDIA

Al pagamento può provvedere altresì l'obbligato in solido a titolo liberatorio per se stesso e per il trasgressore in via principale.

L'attestazione di pagamento dovrà essere consegnata alla P.G. scrivente che provvederà, entro il termine di 120 gg. dalla scadenza fissata nella prescrizione, ad informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano dell'ottemperanza alle prescrizioni e dell'avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa. La mancata comunicazione comporterà l'evoluzione della procedura in ossequio a quanto stabilito dalla legge.

Il contravventore viene inoltre informato di quanto segue:

1. Ai sensi dell'art. 347 del c.p.p., è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano delle inosservanze riportate nel presente verbale.
2. Ai sensi dell'art. 318 - sexies del D.lgs. 152/2016 il procedimento penale è sospeso fino alla comunicazione di cui all'art. 318 - quater - commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006 all'ufficio del Pubblico Ministero precedente.
3. Ai sensi dell'art. 318 - septies - del D.lgs. 152/2006, la violazione penale si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 318 - quater - comma 2 del medesimo Decreto.

Il pagamento è da effettuarsi secondo le modalità di seguito indicate:

- **CITTÀ METROPOLITANA MILANO – Area Tutela E Valorizzazione Ambientale -** tramite bonifico ad Iban n. IT86D0306901775000000100922 intestato a "Tesoreria Della Citta' Metropolitana, Banca Intesa Sanpaolo - P.Zza Oberdan, 4 - Milano" con la seguente causale: sanzione Prot. *(indicare protocollo in intestazione del presente verbale)* Sanz. n. *(indicare numero progressivo della violazione, -1, -2 oppure -3)* del *(indicare la data del verbale)*.
Ovvero tramite Conto Corrente Postale n. 52889201 intestato a "Città Metropolitana Di Milano Servizio Tesoreria Generale" e con la con la seguente causale: sanzione Prot. *(indicare protocollo in intestazione del presente verbale)* Sanz. n. *(indicare numero progressivo della violazione, -1, -2 oppure -3)* del *(indicare la data del verbale)*;
- **ATO - CITTÀ metropolitana di MILANO** tramite bonifico ad Iban n. IT61S0306901775100000000015, intestato a "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" e con la con la seguente causale: sanzione Prot. *(indicare protocollo in intestazione del presente verbale)* Sanz. n. *(indicare numero progressivo della violazione, -1, -2 oppure -3)* del *(indicare la data del verbale)*;
- **ATO- CITTÀ DI MILANO** tramite Conto Corrente Postale n. 256271 intestato a "Comune di Milano Polizia Municipale V.D.C." e con la con la seguente causale: sanzione Prot. *(indicare protocollo in intestazione del presente verbale)* Sanz. n. *(indicare numero progressivo della violazione, -1, -2 oppure -3)* del *(indicare la data del verbale)*;
- **REGIONE LOMBARDIA** tramite bonifico ad Iban n. IT58 Y 03069 09790 000000001918 intestato a "Tesoreria della Regione Lombardia – Banca Intesa via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano" e con la con la seguente causale: sanzione Prot. *(indicare protocollo in intestazione del presente verbale)* Sanz. n. *(indicare numero progressivo della violazione, -1, -2 oppure -3)* del *(indicare la data del verbale)*

IL VERBALIZZANTE

(_____)

L'INCARICATO DELL'ORGANO TECNICO DI VIGILANZA per asseverazione

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto ufficiale / agente di P.G. attesta di aver notificato copia del presente verbale il giorno _____ alle ore _____, in _____ consegnandolo nelle mani del sig. _____ nato a _____ il _____ identificato a mezzo _____ che lo riceve in qualità di _____.



L'UFFICIALE / AGENTE DI P.G.

(_____)

IL CONTRAVENTTORE

L'ENTE

(Il legale rappresentante pro tempore)
